

MEMORIA

DECRETO-LEGGE 14 aprile 2023, n. 39 – Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche.

Il Gruppo Enel esprime un generale apprezzamento per il c.d. DL Siccità che costituisce un importante intervento per la lotta alla siccità, con una particolare attenzione alla resilienza dei sistemi idrici, alla lotta alle dispersioni idriche, aumento degli invasi, riutilizzo delle acque. Per l'attuazione di queste misure il provvedimento prevede un articolato sistema di governance che comprende da un lato l'istituzione della cabina di regia, dall'altro la nomina di un Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica.

Per quanto riguarda la gestione dei sedimenti negli invasi artificiali, si fa presente che il Gruppo Enel gestisce 188 Grandi Dighe con relativi 176 Invasi di cui solo il 20% ad uso plurimo (uso contemporaneo di acqua per produzione idroelettrica, usi potabili, usi irrigui, usi antincendio, usi turistici, etc.), a cui si aggiungono 307 bacini minori. A fronte di un volume originario di ca. 2,5 Miliardi di metri cubi (di cui 1,5% da bacini minori), **attualmente si stimano ca. 200 Milioni di metri cubi di sedimenti** (400 Milioni ton), **corrispondenti all'8% del volume utile originale**. Le regioni dove tale fenomeno è più accentuato sono Lazio, Veneto, Sicilia, Umbria e Toscana (80% del totale sedimenti).

Alla data odierna, nonostante le attente strategie di gestione della risorsa disponibile, negli invasi Enel è accumulata acqua per meno del 50% del volume di accumulo disponibile a causa della scarsità di pioggia. È quindi importante sottolineare che **le azioni di desedimentazione attengono più alla flessibilità dei bacini piuttosto che alla risoluzione della tematica relativa alla scarsità di acqua che evidentemente dipende dalla effettiva disponibilità della risorsa idrica**. In generale è quindi opportuno, nel medio e lungo termine, intervenire per semplificare le attività di desedimentazione.

Rispetto al processo di riduzione dei sedimenti accumulati negli invasi (**desedimentazione**), **la maggiore difficoltà risiede, nel caso la fluitazione non risulti tecnicamente e/o ambientalmente possibile, nell'individuazione di aree di deposito all'esterno delle acque superficiali per grandi quantità di sedimenti e nelle modalità per il loro trasporto**. Per l'interrimento presente nel volume utile degli invasi associati alle grandi dighe Enel, **sarebbero necessari quasi 17,5 milioni di viaggi su camion** (con oltre 470.000 ton CO₂) e uno spazio paragonabile a quello di 200 stadi di calcio.

Enel è inoltre attualmente impegnata in diversi progetti per testare modalità innovative di rimozione e riutilizzo.

Dal punto di vista normativo, la prima regolamentazione sulla gestione degli invasi artificiali **viene introdotta** dal D.lgs. 152/99 che impone, fra le altre, e **a quasi cento anni dalla realizzazione dei primi invasi**, il "ripristino della capacità utile"; solo il DM 30 Giugno 2004 detta poi le modalità e i contenuti del Progetto di Gestione. Successivamente il D.lgs. n. 152/06 specifica le finalità del Progetto di Gestione che sono intese al "mantenimento della capacità utile". Un ulteriore DM (DM 205/2022) viene poi emesso solo **a fine 2022** con l'importante innovazione rappresentata dall'**introduzione del concetto di "capacità utile sostenibile"** e ne demanda alle Regioni l'individuazione puntuale per ogni singolo invaso.

È auspicabile che i criteri innovativi appena introdotti possano essere ulteriormente precisati e chiariti per consentire alle autorità locali, titolari delle deleghe per l'attuazione del DM, di operare **scelte equilibrate e concretamente realizzabili** in uno spirito di condivisione delle soluzioni da individuare con i soggetti gestori. In particolare, sono necessari:

1. **l'identificazione della fluitazione** (rimozione sedimenti con rilascio di acqua tramite gli scarichi) **e della desedimentazione in continuo** con restituzione del sedimento a valle **come modalità di rimozione prioritaria**, assecondando quanto sarebbe comunque avvenuto in natura per il corso d'acqua;

2. **la corretta quantificazione dei volumi sostenibili** da rimuovere, al netto di una quota che la norma già ritiene trascurabile (stimata circa nel 5%), considerando e concordando sito-specificamente con i soggetti gestori:
 - a. i massimi volumi effettivamente riallocabili (all'interno o all'esterno delle acque superficiali) o fluitabili (anche con desedimentazione in continuo) con attenzione anche alla sostenibilità ambientale ed economica dell'intervento stesso.
 - b. possibilità di selezionare e prioritizzare gli interventi in ragione delle esigenze per usi plurimi, invece di agire in modo indistinto
 - c. i sistemi per mantenere il volume di interrimento al livello attuale per gli invasi dove il tasso di interrimento medio annuo e/o altri fattori al contorno renderebbero l'intervento vano in pochi anni
 - d. lo stato di fatto di alcuni bacini che si sono rinaturalizzati e sono oggi assoggettati a vincoli ambientali.
3. la pianificazione degli interventi deve essere distribuita su congrui orizzonti temporali anche per minimizzare l'indisponibilità dei bacini stessi e l'impatto ambientale della rimozione dei sedimenti.

Mentre il nuovo DM 205/2022, da una parte, pone correttamente molta attenzione alle fattispecie di gestione del sedimento all'interno delle acque superficiali (art.185 c.3 D.Lgs. 152/06), dall'altra, tralascia invece completamente le possibilità di recupero del materiale al di fuori delle acque superficiali e le possibili classificazioni dello stesso. Prima di classificare come rifiuto il materiale litoide presente all'interno dei bacini, infatti, l'attuale normativa vigente consente (anche nella prospettiva di ridurre i rifiuti prodotti e di applicare la migliore opzione ambientale) soluzioni diverse che vanno dalla materia prima, passando dalla esclusione dalla nozione di rifiuto fino ad arrivare a quella di sottoprodotto.

Tuttavia, per alcune di queste soluzioni, risultano necessarie le seguenti **modifiche/chiarimenti legislativi**:

1. **Gestione come materia prima economicamente sostenibile (materiale da cava).** Riduzione o eliminazione del canone di escavazione per favorire lo sghiaimento degli invasi per asporto meccanico. Con canoni ridotti o assenti il prelievo nei bacini risulterebbe competitivo favorendo inoltre l'impiego di manodopera in aree spesso disagiate;
2. **Aumentare gli ambiti di fattibilità della ricollocazione dei sedimenti esclusi dalla nozione di rifiuto (D.lgs. 152/06 art.185 c. 3).** Previa verifica idoneità delle caratteristiche analitiche, consentire che i sedimenti possano essere allocati anche al di fuori delle pertinenze idrauliche (oltre i 10m dalla sponda del corso d'acqua/invaso), in superfici più ampie, di nostra proprietà e/o di proprietà di Enti o privati, per questi ultimi a fronte di specifici accordi;
3. **Classificazione come sottoprodotto: deroghe per concentrazione idrocarburi C>12 per riutilizzo in aree a destinazione d'uso verde/residenziale (Tab.1_All.5_Parte IV_Dlgs 152/06).** Introduzione di deroghe argomentate con analisi specifiche per verificare l'origine naturale degli idrocarburi nei sedimenti (cd analisi da "fingerprint"), spesso dovute ad accumulo di sostanza organica, foglie e materiale vegetale in decomposizione.
4. **Classificazione come rifiuto e recupero in procedura semplificata (DM 05/02/98) – introduzione del riutilizzo in agricoltura e/o recupero suoli degradati tra le attività ammesse; aumento dei volumi recuperabili; eliminazione parametro COD:**
 - a. tra le attività già ammesse per il recupero del sedimento classificato come CER 170506 "fanghi da dragaggio" (eventualmente trattabili tramite ricostituzione¹ o altro trattamento volto a migliorarne le qualità pedologiche) sarebbe utile introdurre anche il riutilizzo in agricoltura e/o volto al recupero di suoli degradati o non fertili.
 - b. aumento dei quantitativi recuperabili per il sedimento classificato come CER 170506 "fanghi da dragaggio", ad oggi fortemente limitante (l'All.4 del DM 05/02/98 attualmente prevede solo 500t/anno per recuperi ambientali).
 - c. in considerazione della naturale presenza di sostanza organica nei sedimenti provenienti da invasi naturali non antropizzati, sarebbe opportuno prevedere l'esclusione del parametro COD dal test di cessione per il sedimento classificato come CER 170506 "fanghi da dragaggio" (All.3 del DM 05/02/98), analogamente a quanto già previsto per altre tipologie di rifiuti (es. fanghi dell'industria cartaria, All. 1 sub. 1 punto 12.1 DM 05/02/98).

¹ Tecnologia mediante la quale vengono prodotti «Tecnosuoli» attraverso trattamenti meccanici e chimici applicati a suoli degradati e/o limi di dragaggio miscelati, con precisi dosaggi, con matrici di scarto provenienti da specifiche attività produttive

5. **Cessazione della qualifica come rifiuto (end-of-waste): aprire alla possibilità di gestire anche il sedimento presente nelle acque superficiali secondo quanto definito dall'art 184 quater del D.Lgs. 152/06 per le attività di dragaggio.** Al comma 5bis dell'art 184 quater del D.Lgs 152/06, dopo il riferimento a "materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere", aggiungere la frase "o dall'escavo effettuato in acque superficiali" e aggiungere, al comma 5ter dell'art 184 quater del D.Lgs 152/06, dopo la frase "riutilizzo dei sedimenti di dragaggio", la frase "(incluso il dragaggio in acque superficiali)".

In tal senso, il Gruppo Enel valuta positivamente le modifiche apportate dall'art. 8 del DI Siccità al DPR 120/2017 (Regolamento sulle Terre e Rocce da scavo) volte ad includere tra le terre e rocce da scavo i sedimenti derivanti dalle operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento con conseguente applicazione delle procedure semplificate ivi previste volte ad agevolare l'utilizzo di detti materiali.

Il Gruppo Enel, infine, segnala che al fine di agevolare un corretto funzionamento delle opere idrauliche sarebbe utile l'adozione di una disposizione volta a dare la possibilità agli operatori concessionari di derivazioni idroelettriche di identificare le modalità con cui effettuare **volontariamente** attività di pulizia periodica del materiale flottante (es. fogliame, rami, tronchi,...) accumulato e intervenire volontariamente nella raccolta del materiale stesso ad esempio mediante l'adozione di un apposito piano di manutenzione, al fine di individuare, i periodi, le durate e la descrizione delle attività di manutenzione, le apposite aree di deposito dove effettuare la selezione del materiale da recuperare.

Infatti, il materiale flottante che si accumula in prossimità dei bacini sia in condizioni ordinarie che in condizioni di piena può determinare interferenze con il corretto funzionamento delle opere idrauliche, nonché ridurre le sezioni di deflusso, causando difficoltà operative nell'esercizio delle stesse. Il fenomeno si presenta con quantitativi di materiale flottante di circa 200- 1500 t /anno in particolare in concomitanza di eventi di piena o in condizioni di elevata idraulicità con un andamento che non è costante nel tempo.

Inoltre, al fine di consentire il riutilizzo del materiale flottante recuperato, senza doverlo considerare come rifiuto, si ritiene utile delegare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Conferenza unificata, l'adozione di un provvedimento volto ad individuare i criteri e le modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.